

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAUGERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SICA SALVATORE

Nella seduta del 24/11/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, con ricorso presentato in data 20.04.15, lamenta l'illegittimità dell'iscrizione del suo nominativo nei Sistemi di Informazioni Creditizie, avvenuta in assenza di preavviso. A seguito di ritardi nei pagamenti relativi a un contratto di finanziamento stipulato nel 2009, veniva iscritto il suo nominativo presso la CRIF senza previa informazione, così come stabilito nell'art. 4, comma 7 del Codice Deontologico. Il ricorrente chiede, quindi, la cancellazione del suo nominativo dal sistema CRIF, nonché il risarcimento danni non patrimoniali da liquidarsi in via equitativa.

L'intermediario, in controdeduzioni, afferma la coerenza della segnalazione, allegando il rendiconto del finanziamento, e sostenendo che i dati sono stati trattati in ossequio alle disposizioni del Codice deontologico.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.

La questione oggetto del ricorso concerne la legittimità delle segnalazioni nei Sistemi di Informazioni Creditizie e il conseguente diritto del ricorrente alla cancellazione del proprio nominativo da detto sistema.

La normativa in materia di trattamento dei dati personali, il D.lgs n. 196 del 2003, prevede, in primo luogo, una disciplina nell'utilizzo dei dati personali elaborata alla luce del principio cardine della correttezza. Prevede, poi, all'art.117 la sottoscrizione di un codice deontologico per i sistemi informativi gestiti dai soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti. Detto codice, all'art. 4 stabilisce una serie di condizioni per l'utilizzo dei dati relativi al primo ritardo nei pagamenti nell'ambito di un rapporto di credito. Ed infatti, qualora l'interessato sia un consumatore, per l'inserimento del suo nominativo all'interno di sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, è richiesto il mancato pagamento di almeno due rate mensili consecutive e che i dati siano resi accessibili solo dopo l'aggiornamento mensile relativo alla seconda rata consecutivamente non pagata. È, altresì, previsto che, inseguito al verificarsi dei ritardi nei pagamenti, venga avvisato l'interessato, con un preavviso di due settimane, circa l'imminente registrazione. Sulla base della disciplina normativa, quindi, il preavviso della segnalazione rappresenta requisito di procedibilità ai fini della legittimità della segnalazione del nominativo nel sistema SIC. Tra le molteplici decisioni del Collegio di Napoli sulla segnalazione nei sistemi di informazione creditizia, quella del 2 giugno 2014 n.3884 afferma: "detta segnalazione può ritenersi legittima al ricorrere di due presupposti: da un lato la veridicità dei fatti di inadempimento segnalati; dall'altro, il rispetto delle prescrizioni procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della sua prossima iscrizione." In questo senso si è pronunciato, del resto, anche il Collegio di Coordinamento (dec. 3089/12), che ha ritenuto l'intermediario segnalante gravato dell'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario; al tempo stesso ha escluso che da un 'eventuale lacuna probatoria possa conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della segnalazione, dovendo piuttosto il Collegio formare il proprio convincimento circa l'avvenuta ricezione del preavviso da parte del cliente segnalato sulla base di più elementi probatori allegati dalle parti. A questo proposito, bisogna rilevare che dagli atti non risulta alcuna evidenza documentale di eventuali preavvisi di iscrizione, fatto questo che in applicazione della disciplina suindicata inficia in termini di legittimità la segnalazione. L'intermediario, nonostante abbia affermato in controdeduzioni di aver svolto "attività di sollecito e di esazione domiciliare a carico del cliente", non è stato in grado di dimostrare in modo univoco ed incontrovertibile la ricezione di alcuna comunicazione da parte del ricorrente. Discende da quanto detto l'illegittimità della segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie per difetto del requisito procedimentale richiesto *ex lege* e l'obbligo dell'intermediario di provvedere alla cancellazione del nominativo del ricorrente dalle banche dati in cui è stata riportata la segnalazione medesima.

In ultimo, per quanto concerne la domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali richiesta dal ricorrente, questa risulta sfornita di qualsivoglia elemento probatorio e valutativo e, quindi, non potrà essere accolta. Infatti, il ricorrente non ha provveduto ad indicare gli elementi costitutivi della lesione subita e poiché il diritto al risarcimento è collegato all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, la presunta scorrettezza dell'intermediario non è sufficiente a fondare una richiesta risarcitoria. In aggiunta, nel caso di cui è controversia, risulta ampiamente provata dall'intermediario la veridicità degli inadempimenti da parte del ricorrente il quale mette soltanto in discussione il mancato inoltro del preavviso di iscrizione e non anche la presenza di numerosi ritardi nei pagamenti.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 801 del 28 gennaio 2016

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI